



COMUNE DI BORGO DI TERZO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 11 in data 20-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **Giugno** alle ore **09:15** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

Componente	Presenti	Assenti
VAVASSORI STEFANO	X	
MELI MASSIMILIANO	X	
MORA ANTONELLA	X	
BELLINI FABRIZIO	X	
VITALI DAVIDE	X	
GHILARDI GIADA	X	
OBERTI SARA	X	
BASSI ELISABETTA		X
LANDONI ENRICO	X	
BOLZAN KAYIRANGWA ROSANNA		X
MACARIO FRANCESCO SAMUELE	X	
Presenti – Assenti	9	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DAVIDE BELLINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANO VAVASSORI - nella sua qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17 dicembre 2019) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Ministro dell'Interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ha posticipato ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all'art. 107, comma 2, che: *"...per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato alla nuova IMU tutti gli immobili situati sul territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, e i terreni agricoli;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso e le aree edificabili;

DATO ATTO che i terreni agricoli del comune di Borgo di Terzo sono esenti perché ricadenti in un comune definito "montano";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RILEVATO che, ai sensi del comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RAVVISATA la necessità di approvare le aliquote del nuovo tributo;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, stabilire che le aliquote della nuova IMU siano corrispondenti alla sommatoria delle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019, al fine di sterilizzare, ove possibile, l'effetto legato all'introduzione della nuova disciplina;

VISTI al riguardo:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.12.2019 di oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2019 di oggetto "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2020";

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale escluse abitazioni lusso A1, A8, A9	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazioni di lusso A1, A8, A9	0,50%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,40%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
"Beni merce"	0,10%	Applicazione dell'aliquota di base "nuova" IMU
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Altri immobili ed aree edificabili (Tranne cat. A10, C01, C03, B01)	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Immobili A10, C01, C03, B01	0,86%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,76%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020 come da prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale escluse abitazioni lusso A1, A8, A9	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazioni di lusso A1, A8, A9	0,50%	Applicazione dell’aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,40%) e TASI (0,1%) vigenti nell’anno 2019
"Beni merce"	0,10%	Applicazione dell’aliquota di base “nuova” IMU
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per “comune montano”
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell’aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell’anno 2019
Altri immobili ed aree edificabili (Tranne cat. A10, C01, C03, B01)	1,06%	Applicazione dell’aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell’anno 2019
Immobili A10, C01, C03, B01	0,86%	Applicazione dell’aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,76%) e TASI (0,1%) vigenti nell’anno 2019

3. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’attuazione del presente provvedimento;
6. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge:

Il Presidente
VAVASSORI STEFANO

Il Segretario Comunale
BELLINA DAVIDE

ESECUTIVITÀ

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Segretario Comunale
BELLINA DAVIDE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*